



CONFINDUSTRIA

WHISTLEBLOWING: IL NUOVO DECRETO COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

CONVEGNO CONFINDUSTRIA MACERATA – 28 SETTEMBRE 2023

Affari legislativi e Regionali, Diritto d'Impresa - Confindustria

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA E AZIONE DI CONFINDUSTRIA 1/2

- ✓ Il 15 marzo è stato pubblicato il D.lgs n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 su "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*" e abroga la disciplina previgente.
- ✓ L'obiettivo della Direttiva UE è stabilire norme minime comuni **per garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione**, creando **canali di comunicazione sicuri** sia all'interno delle organizzazioni, sia all'esterno e prevedendo **obblighi di tutela del segnalante** (riservatezza, divieto di atti ritorsivi e limitazioni della responsabilità).
- ✓ Per Confindustria questa forma di protezione costituisce uno **strumento utile** per prevenire e contrastare le condotte illegali all'interno delle organizzazioni complesse e, in quest'ottica, ha seguito il dossier fin dall'iter di approvazione della Direttiva UE, offrendo un contributo costruttivo ai lavori.
- ✓ In fase di recepimento, Confindustria ha evidenziato al Governo e alle Commissioni parlamentari le numerose criticità della prima bozza di Decreto, rappresentando la necessità di **bilanciare** la protezione dei *whistleblower* con la salvaguardia delle imprese da utilizzi distorti dello strumento, per minimizzare il rischio di danni reputazionali.
- ✓ Le **priorità di azione**: *i)* il campo applicativo oggettivo e soggettivo; *ii)* il rafforzamento dei presupposti alla base delle segnalazioni; *iii)* la tutela dei soggetti "segnalati".
- ❖ **Recepite diverse istanze di Confindustria**, testo maggiormente bilanciato: *i)* per le imprese con modello organizzativo 231 e meno di 50 dipendenti è possibile effettuare solo segnalazioni interne inerenti a violazioni della disciplina 231 o dei modelli organizzativi (fatta eccezione per alcuni settori speciali, su cui vd. infra); *ii)* revisione dei presupposti di accesso alla segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica, più fedeli alla Direttiva; *iii)* introduzione di sanzioni pecuniarie a carico del segnalante in caso di responsabilità per diffamazione o calunnia; *iv)* una tutela, seppur ancora debole, della persona coinvolta dalla segnalazione.

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA E AZIONE DI CONFINDUSTRIA 2/2

- ❖ **Confindustria è stata audita dall'ANAC** nell'ambito della consultazione aperta sullo **schema di LG ANAC**, previste dal Decreto e ha anche successivamente risposto alla preventiva **consultazione pubblica** sullo schema di LG, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dall'Autorità ed evidenziando la necessità di alcuni correttivi.
- ❖ Lo scorso 14 luglio, al termine della consultazione, sono state **pubblicate le LG ANAC**, che hanno recepito alcune delle istanze di Confindustria (vd. infra). Nel documento, l'Autorità fornisce indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC, ma anche principi di cui gli enti privati possono tener conto per i propri canali interni. Permangono alcuni aspetti critici (es. solo piattaforma come unico strumento informatico, divulgazione pubblica con ogni mezzo di diffusione di massa, diritto del segnalato di essere sentito, condivisione del canale nei grandi gruppi).

Ulteriori azioni di Confindustria:

- ❖ **Proposta di emendamento** al DDL di conversione del DL n. 51/2023 (recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), per differire, al 15 ottobre 2023, il termine di efficacia della nuova disciplina per le imprese con più di 249 dipendenti, così da garantire alle stesse un termine congruo successivo all'adozione delle Linee Guida Anac per organizzarsi in modo efficace rispetto alle prescrizioni del Decreto e alle indicazioni dell'Anac medesime.
- ❖ **VADEMECUM** contenente indicazioni operative per le imprese, in fase di elaborazione con il contributo dei GdL tecnici.

- ❖ **La nuova disciplina si applica dallo scorso 15 luglio 2023.**
- ❖ **Per i soggetti del settore privato** che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di **lavoratori subordinati fino a 249 unità**, l'obbligo di istituire il canale interno ha effetto invece **dal 17 dicembre 2023**; fino a quel giorno, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 6, co. *2-bis* del Decreto 231).

AMBITO OGGETTIVO

- ✓ La nuova disciplina si applica alle **violazioni** delle disposizioni **nazionali e dell'UE** che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità** dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i segnalanti siano venuti **a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato**.
- ✓ Le segnalazioni possono avere a oggetto: *i)* condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e violazioni dei modelli 231; *ii)* violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; *iii)* violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, lesione degli interessi finanziari dell'UE.
- ✓ Sono **escluse** le contestazioni: *i)* legate a un **interesse personale** del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro (es. vertenze di lavoro); *ii)* in **materia di difesa e sicurezza nazionale**; *iii)* relative a **violazioni già disciplinate** in alcuni **settori speciali** (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).
- ✓ Resta poi ferma la normativa in materia di informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali.

AMBITO SOGGETTIVO

La nuova disciplina si applica sia ai soggetti pubblici che privati.

I **soggetti del settore pubblico** sono le PA, le AAI, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società *in house*, anche se quotate.

I **soggetti del settore privato** sono quelli che:

- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la **media di almeno 50 lavoratori** subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente) anche se **non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori** subordinati;
- 3) sono diversi dai soggetti di cui al n. 2), **dotati di un modello di organizzazione e gestione 231**, anche se **non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori** subordinati nell'ultimo anno.

WHISTLEBLOWER: CHI PUÒ ESSERE

Nell'ambito dei soggetti pubblici e privati le segnalazioni possono essere fatte da:

- lavoratori dipendenti e autonomi
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti
- volontari, tirocinanti
- azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi **terminato**, se le informazioni sono state acquisite durante il rapporto di lavoro, nonché a coloro il cui rapporto **non sia ancora iniziato**, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione, o in altre fasi precontrattuali.

CANALI DI SEGNALAZIONE: QUALI SONO

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante l'utilizzo di:

- canali di segnalazione **interni** all'ente;
- canale **esterno** gestito dall'ANAC;
- **divulgazione pubblica** tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **denuncia** all'Autorità giudiziaria o contabile.

COME E COSA SI PUÒ SEGNALARE

A. SOGGETTI PUBBLICI. Le segnalazioni possono:

- avere a oggetto violazione del diritto interno; violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia

B. SOGGETTI DEL SETTORE PRIVATO:

1) non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori e hanno adottato il MO 231.

Le segnalazioni possono riguardare condotte illecite o violazione del modello 231 ed essere effettuate attraverso il canale interno. *Anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria, è stato limitato il campo di applicazione della nuova disciplina (precedente versione estendeva tutte le previsioni anche ai soggetti privati sotto i 50 lavoratori con MO 231)*

2) hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori e hanno adottato il MO 231. Qui le segnalazioni possono:

- avere a oggetto condotte illecite o violazione del modello 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno;
- avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia

3) hanno impiegato la media almeno di 50 lavoratori e non hanno il Modello 231 oppure rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) anche se **non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori** subordinati.

Le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia

ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE- INDICAZIONI ANAC

LINEE GUIDA ANAC- ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA SEGNALAZIONE

Chiarimenti utili per definire gli **elementi caratteristici delle segnalazioni, anche ai fini della sua ammissibilità:**

*è necessario che la segnalazione sia il più possibile **circostanziata** al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.*

*In particolare, è necessario risultino chiare: i **dati identificativi** del segnalante; le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le **generalità o altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. **È utile anche allegare documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di **altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.***

LINEE GUIDA ANAC - Segnalazioni anonime

*Le **segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.** I soggetti del settore pubblico e del settore privato che ricevono le segnalazioni tramite canali interni considerano le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie, **laddove ne sia prevista la trattazione.***

*Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono tenuti a **registrare le segnalazioni anonime** ricevute e **conservare la relativa documentazione** non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.*

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO:

- ❖ **Istituzione**
- ❖ **Modalità di segnalazione**
- ❖ **Scelta del soggetto gestore**
- ❖ **Attività di gestione**

ISTITUZIONE DEI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

I soggetti del settore pubblico e privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, definiscono in un apposito **atto organizzativo** le **procedure per il ricevimento** delle segnalazioni e per la loro **gestione**, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di segnalazione.

Nell'atto organizzativo, adottato dall'**organo di indirizzo**, è opportuno definire, tra gli altri:

- i soggetti legittimati a presentare le segnalazioni, come sopra riportati;
- i soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto;
- l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse e di quelle estranee, con le differenti conseguenze in termini di procedura di gestione e misure di tutela garantite;
- i presupposti per procedere alla segnalazione interna e le relative condizioni di ammissibilità;
- il soggetto, interno o esterno, a cui è affidata la gestione delle segnalazioni, i relativi poteri e gli obblighi;
- le modalità concrete scelte dall'impresa per l'utilizzo del canale di segnalazione interno (posta cartacea, numero telefonico, piattaforma on line);
- la procedura per la gestione della segnalazione;
- i necessari adeguamenti prescritti per il trattamento dei dati personali;
- i presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica;
- l'eventuale necessità di aggiornare il MOG 231.

MODALITA' DELLE SEGNALAZIONE INTERNE - INDICAZIONI ANAC

I canali di segnalazione interna devono consentire di effettuare segnalazioni:

- in forma **scritta**, anche con modalità informatiche (piattaforma online);
- **orale**, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale;
- ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro** diretto fissato entro un termine ragionevole.

RICHIESTA DI CONFINDUSTRIA: lo schema di LG Linee Guida esprimeva un *favor* per l'utilizzo di strumenti informatici, indicando specificamente ed esclusivamente le **piattaforme online**.

Confindustria aveva **chiesto di chiarire la neutralità delle soluzioni tecnologiche** per l'attivazione del canale di segnalazione, indicando la possibilità di fare ricorso a tool informatici diversi dalle piattaforme ad hoc, segnalando che la molteplicità delle tecnologie e delle strumentazioni informatiche disponibili può consentire ai soggetti obbligati di **attivare canali informatizzati sicuri**.

Anac, recependo il parere del Garante Privacy, evidenzia invece che, ai fini della istituzione del canale interno di segnalazione, “La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza”. Pertanto, l'unico strumento informatico adeguato sembra essere la piattaforma online.

Inoltre, le LG dispongono che, **qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali**, sia opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa e, in tal senso, richiamano, a titolo esemplificativo, un meccanismo di segnalazione fondato sulla posta cartacea.

RISERVATEZZA NEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

I **canali di segnalazione devono essere** tali da garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la **riservatezza** di:

- identità del segnalante, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione;
- contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Pertanto:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti e gestire la segnalazione;
- nell'istituzione e regolamentazione del canale interno, occorre predisporre adeguate misure che consentano di mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione a prescindere dalla modalità della segnalazione (scritta, orale, incontro) e nel rispetto della normativa privacy.

GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Gestione della segnalazione: può essere affidata a una **persona** o a un **ufficio interno autonomo dedicato** e con personale formato, o a un **soggetto esterno**.

I soggetti del settore privato, fermo restando la discrezionalità di ogni ente, possono valutare di affidare la gestione delle segnalazioni, ad esempio:

- internamente, agli organi di Internal audit, all'Organismo di vigilanza previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 231/2001, ovvero all'ufficio legale o HR; in alternativa, a un comitato interno costituito ad hoc. Tali soggetti devono *essere autorizzati al trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni/enti e quindi essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy (sul trattamento dei dati personali)*;
- a un soggetto esterno, in base ad un accordo appositamente stipulato con l'amministrazione/ente.

I soggetti privati che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori - con contratti a tempo indeterminato o determinato - non superiore a 249, **possano condividere il canale di segnalazione interna**.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE (1/2)

Le attività cui è tenuto chi gestisce le segnalazioni:

1. rilascia al segnalante un **avviso di ricevimento** della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. garantisce **corretto seguito** alle segnalazioni ricevute: procedibilità, ammissibilità della segnalazione e istruttoria;
3. fornisce un **riscontro** al segnalante.

❖ **Avviso di ricevimento:** attesta corretta ricezione, no attività istruttoria nel merito.

❖ **Corretto seguito** implica una valutazione su:

- rispetto dei **presupposti oggettivi/soggettivi (procedibilità)**
- sussistenza dei requisiti essenziali: segnalazione circostanziata nel luogo e nel tempo, elementi che identifichino il segnalato (**ammissibilità**)
- **adeguata istruttoria** (richiesta di informazioni, accesso ai documenti, etc.) per valutare la fondatezza dei fatti segnalati (*fumus di fondatezza*, verosimile (probabile) esistenza del fatto illecito segnalato).

Se quanto segnalato non è adeguatamente circostanziato, chi gestisce può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Infine, deve essere fornito un **riscontro** alla segnalazione (archiviazione o dichiarazione di fondatezza e trasmissione alle funzioni competenti per i seguiti) entro il termine di **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.


LG Anac:

- ✓ **accolta istanza di Confindustria in ordine alla possibilità che il riscontro che va dato al termine dei tre mesi possa essere intermedio. Successivo, riscontro finale (archiviazione o trasmissione funzioni competenti);**
- ✓ **ben delimitato il compito del gestore della segnalazione, al quale “Non spetta accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’ente/amministrazione oggetto di segnalazione».**

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il segnalante può effettuare una **segnalazione esterna** all'**ANAC** quando:

1. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno o, anche se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme;
2. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e non ha avuto seguito.

 **anche grazie all'intervento di Confindustria, è stata eliminata la possibilità di ricorrere alla segnalazione esterna qualora quella interna avesse dato esito negativo**

3. il segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive;
4. il segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo per l'interesse pubblico.

Il **canale esterno sarà attivato da ANAC** e dovrà garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza: dell'identità della segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione; del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Gestione: Adottate **linee guida** relative alle **procedure** per la **presentazione** e la **gestione** delle segnalazioni.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Presupposti

Il segnalante può effettuare una **divulgazione pubblica**, alle seguenti condizioni:

1. ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e **non è stato dato riscontro** nei termini in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito
2. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico**
3. ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o **non avere efficace seguito** in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

 **dopo l'intervento di Confindustria, precisate le specifiche circostanze in linea con la Direttiva**

Modalità: la divulgazione pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (elemento di criticità).

SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA – INDICAZIONI ANAC

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

Segnalazione esterna: [...] ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito

Divulgazione pubblica: la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.; [...] la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni.

RICHIESTA DI CONFINDUSTRIA ACCOLTA: ANAC ha **precisato ulteriormente l’accezione “fondati motivi”**, prevedendo espressamente che debba trattarsi di segnalazioni circostanziate fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

CRITICITÀ: non si condivide la lettura estensiva sui **mezzi di diffusione di massa** «*Il legislatore tiene naturalmente conto dell’evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (es. facebook, twitter, youtube, instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni*» che include espressamente tutti i social network. Sarebbe, invece, stato opportuno chiarire che la divulgazione pubblica può essere effettuata solo attraverso i mass-media presidiati da normative di settore che garantiscano la “verità” dell’informativa, la “continenza” del linguaggio utilizzato, l’“interesse pubblico” alla stessa informativa e, infine, l’“attualità” dei fatti riportati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto disciplina il **trattamento dei dati personali** dei soggetti a vario titolo connessi alle segnalazioni:

- **rinvio generale al GDPR e al Codice** (es. liceità, correttezza, limitazione della finalità, *privacy by design* e *by default*)
- **implementazione dei principi di:**
 - ✓ **riservatezza** (su cui si fonda la disciplina *whistleblowing*): dell'identità del segnalante, del segnalato e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
 - ✓ **minimizzazione**: i dati manifestamente non utili alla trattazione di una segnalazione non devono essere raccolti o, in caso di raccolta accidentale, vanno cancellati; le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito
 - ✓ **trasparenza**: informativa sul trattamento dei dati personali (finalità, base giuridica, modalità, ambito)
 - ✓ **limitazione conservazione**: le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura
- **ruoli**: *i)* i soggetti pubblici e privati che istituiscono il canale interno sono **titolari del trattamento** (se condividono con altri soggetti risorse per ricevere e gestire le segnalazioni: **contitolari**); *ii)* le persone competenti a ricevere e a dar seguito alle segnalazioni devono essere **autorizzate al trattamento**; *iii)* i fornitori esterni che operano per conto del titolare devono essere nominati **responsabili del trattamento**
- **sicurezza** dei modelli di ricevimento e gestione delle segnalazioni **adeguata ai rischi specifici: DPIA e misure tecniche e organizzative appropriate** (es. minimizzazione; crittografia)
- **registro** dei trattamenti: aggiornamento
- **limitazioni ai diritti degli interessati** in caso di pregiudizio alla riservatezza del segnalante.

TUTELA DEL SEGNALANTE (1)

Per tutelare il segnalante - e incentivare le segnalazioni - è previsto che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo **misure di protezione e limitazioni della responsabilità**

Presupposti per la protezione:

- le tutele sono concesse quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva il **fondato motivo di ritenere** (*no voci di corridoio o supposizioni*) che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa
- è stata rispettata la disciplina/procedura di utilizzo dei diversi canali.

Le **misure di protezione** nei confronti del segnalante **non si applicano** quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale** del segnalante per i reati di **diffamazione** o **calunnia**, ovvero la sua **responsabilità civile**, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi, anche sanzione disciplinare.

TUTELA DEL SEGNALANTE (2)

MISURE DI PROTEZIONE

È previsto il **divieto di atti ritorsivi**, tra cui: il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguano pregiudizi economici o finanziari.

Il segnalante può **comunicare all'ANAC le ritorsioni** che ritiene di avere subito:

- se commesse nel contesto di un soggetto pubblico, ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica e gli eventuali organismi di garanzia o disciplina
- se commesse nel contesto privato, ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli atti di ritorsione assunti in violazione della predetta normativa **sono nulli**.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o di controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi, si stabilisce la **presunzione** che siano stati posti in essere a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

L'**onere** di provare che tali atti siano motivati da **ragioni estranee** è **a carico** del responsabile della presunta violazione.


TUTELA DEL SEGNALANTE (3) E DEL SEGNALATO

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il segnalante **NON è punibile se rivela o diffonde informazioni su violazioni**: *i)* coperte dall'obbligo di segreto; *ii)* relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; *iii)* che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, **qualora**, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero **fondati motivi per ritenere che la rivelazione/diffusione fosse necessaria per svelare la violazione**.

Le **stesse misure si applicano** anche ad altri soggetti: **facilitatori** (chi assiste il segnalante nella segnalazione), persone del **medesimo contesto lavorativo/colleghi** del segnalante (con stabile legame affettivo, parentela o rapporto abituale e corrente) e i **soggetti giuridici collegati al segnalante**.

Durante l'istruttoria, **la persona coinvolta dalla segnalazione (il segnalato)**, interna o esterna, può essere sentita o, su sua richiesta, è sentita, anche mediante osservazioni e documenti scritti.



L'ultimo punto recepisce, seppur in parte, un'istanza di Confindustria per riequilibrare le posizioni di segnalante e segnalato dal rischio di utilizzi distorti delle segnalazioni.

REGIME SANZIONATORIO (1/2)

ANAC applica sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta ritorsioni, o che la segnalazione è stata ostacolata - o si è tentato di ostacolarla - o che è stato violato l'obbligo di riservatezza
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per effettuare e gestire le segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme, nonché quando accerta mancata verifica/analisi delle segnalazioni ricevute
- da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione e calunnia.

 **Tale ultima sanzione recepisce, seppur in parte, un'istanza di Confindustria per contenere condotte diffamatorie e potenziali danni reputazionali gravi per le imprese**

I soggetti del settore privato che adottano un modello 231 devono prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra richiamati.

REGIME SANZIONATORIO (2/2)

Rispetto allo schema di LG, sono state inserite alcune precisazioni nell'ottica di individuarne il soggetto destinatario (persona fisica/giuridica): In particolare:

- i) nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, il responsabile è individuato nell'organo di indirizzo;
- ii) nelle ipotesi in cui non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, il responsabile è il gestore delle segnalazioni;
- iii) con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.



Grazie per l'attenzione!